



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
UNDICESIMA SEZIONE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Tiziana BALDUINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281quinquies, co.2, c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al 19843 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, assunta in decisione all'udienza del 22 luglio 2016 e vertente

TRA

S.I.RE.CO. S.R.L. - SOCIETA' ITALIANA RESTAURI E CONSOLIDAMENTI (P.IVA: 01663881009), elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli n. 36, presso lo studio del procuratore, avv. Massimiliano CESALI, che la rappresenta e difende per procura estesa a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale.

OPPONENTE – convenuta in senso sostanziale -

E

ARCH. MARIA FERNANDA FALCON MARTINEZ, N.Q. DI TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA INDIVIDUALE (P.IVA: 0627861003), elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabella Eclano n. 32, presso lo studio del procuratore, avv. Cesare AMMENDOLA, che la rappresenta e difende per procura estesa a margine della comparsa di risposta.

OPPOSTA - attrice in senso sostanziale -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1691/2011 - Prestazione d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22/7/2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato S.I.RE.CO. S.r.l. SOCIETA' ITALIANA RESTAURI E CONSOLIDAMENTI (da ora, SIRECO) ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 39.328,00 in favore di Maria Fernanda FALCON MARTINEZ, a titolo di saldo in relazione a taluni lavori di restauro effettuati da quest'ultima in suo favore.

A tal fine, premesso di essersi resa aggiudicataria dei lavori di restauro conservativo dell'immobile condominiale di Piazza Mincio 2 in Roma, nonché di quelli al Palazzo Albani del Drago in Castel Gandolfo, ha addotto:

- di aver conferito all'opposta l'incarico di supervisore del restauro relativo all'immobile di piazza Mincio, nonché il subappalto con riguardo ai lavori di consolidamento e restauro dei dipinti murali a tempera posti all'interno di Palazzo Albani del Drago (con riguardo a tale secondo contratto ha eccepito la vigenza di una clausola arbitrale);
- che la FALCON si era resa inadempiente rispetto a quanto previsto nel contratto concernente l'immobile sito in Roma, avendo prestato la propria opera i modo discontinuo;
- che il predetto inadempimento le aveva cagionato ingenti danni;
- di avere comunque già integralmente corrisposto l'importo dovuto in base al contratto di subappalto stipulato *inter partes* il 31/1/2007 per lo svolgimento dei lavori presso il cantiere in Roma, Palazzo Albani del Drago.

Ciò premesso ha chiesto:

1. in via preliminare, l'accertamento della vigenza della clausola arbitrale di cui al contratto di subappalto e la revoca, anche parziale, del provvedimento monitorio;
2. nel merito, l'accertamento e la dichiarazione del mancato svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, nonché dell'inesistenza e/o erroneità del credito e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3. in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione del grave inadempimento dell'opposta, con condanna della medesima al risarcimento dei danni, quantificati in € 63.156,33.

Costituitasi in giudizio la parte opposta ha contestato tutte le allegazioni avversarie, deducendo:

- il proprio esatto adempimento;
- la corretta emissione della fattura relativa ai lavori in Palazzo Albani del Drago a saldo del dovuto;
- la nullità della clausola arbitrale, in quanto non approvata specificamente;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale poiché priva di prova.

Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza resa in data 17/11/2011 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.



Va preliminarmente esaminata, in rito, l'eccezione di arbitrato, in quanto in grado di definire, seppure parzialmente, il presente giudizio.

L'opponente implicitamente sostiene l'incompetenza del giudice adito, per la presenza di clausola arbitrale nel contratto di subappalto posto a base della pretesa azionata in sede monitoria, con riguardo ai lavori effettuati presso il cantiere di Palazzo del Drago Albani.

Nella scrittura privata non autenticata denominata: "*Contratto di subappalto*", all'art. 22, è contenuta una clausola compromissoria del seguente tenore: "*Qualunque controversia insorgesse tra i contraenti relativamente ai rapporti conseguenti direttamente o indirettamente dall'applicazione dell'interpretazione del presente atto o delle operazioni oggetto della stessa, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle due parti contendenti nonché da un terzo membro, con funzione di Presidente, nominato dagli altri due entro 30 giorni dalla loro nomina. In difetto di accordo, l'Arbitro con funzione di Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma su richiesta della parte più diligente, e la sede dell'arbitrato sarà a Roma.*

La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà comunicare all'altra il nominativo del proprio arbitro ed i requisiti da sottoporre a giudizio; qualora entro il termine di 30 giorni, la controparte non abbia comunicato il nominativo del proprio arbitro ed i propri contro quesiti, la nomina del componente non designato o di quello eventualmente dimissionario sarà effettuata con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

I contraenti rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria di qualunque grado.

La devoluzione della controversia non avrà effetto sospensivo rispetto all'esecuzione delle prestazioni cui i contraenti siano tenuti reciprocamente o nei confronti di terzi.

Il lodo, non ricorribile, sarà stipulato entro sessanta giorni nel rispetto del contraddittorio secondo principi d'equità ed avrà valore anche per quanto concerne l'attribuzione delle spese di giudizio.

L'esecutività del lodo sarà effettuata ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Al fini del presente articolo avrà valore l'indirizzo dei contraenti indicato nel presente atto, salva comunicazione di variazione effettuata all'altra parte con lettera raccomandata e con avviso di ricevimento".(cfr. doc. 12 fasc. opponente).

La parte opposta ha dedotto la nullità della clausola in esame non essendo la stessa stata oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Sul punto deve osservarsi che secondo il miglior orientamento del giudice di legittimità la clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o



speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17721, del 6 agosto 2014).

La clausola in oggetto deve pertanto ritenersi valida ed efficace, ed è inoltre indiscutibile, discendendo dalla chiara lettera del contratto, che la pretesa azionata in sede monitoria rientri nell'ambito della clausola compromissoria in oggetto (essendo, peraltro, pacifico che la clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto - cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13531, del 20 giugno 2011).

Deve, inoltre, aggiungersi che, se il procedimento monitorio si sottrae alla competenza arbitrale certamente non vi si sottrae il giudizio di opposizione, in quanto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 365 del 18 febbraio 1963), l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero o irrituale).

In accoglimento dell'eccezione avanzata da SIRECO andrà perciò revocato il decreto ingiuntivo quanto alla pretesa riconducibile al contratto di subappalto nel cui ambito le parti sottoscrissero la clausola compromissoria cit.

Per quanto attiene, alla parte di domanda afferente il contratto relativo all'immobile di Piazza Mincio in Roma, l'opposizione è invece infondata e deve essere rigettata.

All'esito dell'istruttoria svolta risulta che:

- in data 15 settembre 2008 SIRECO e l'arch. FALCON sottoscrissero una "*LETTERA DI INCARICO*" ai sensi della quale, verso il corrispettivo di € 2.000,00 mensili (cfr. doc. n. 5 fasc. opponente):
 - l'Impresa affidò all'architetto l'incarico di "*consulenza tecnico-scientifica*" per la conduzione delle operazioni di restauro delle facciate dell'immobile sito in piazza Mincio 2, con le mansioni di "*supervisore*". In particolare alla professionista furono affidati: a) la responsabilità tecnico- scientifica della corretta esecuzione dei lavori, nonché dell'esecuzione dei saggi per la messa a punto delle metodologie da utilizzare nelle operazioni; b) l'impostazione e il controllo del lavoro degli operai specializzati; c) la verifica della qualità dei materiali da utilizzare;



- l'architetto si impegnò a fornire documentazione cartacea e fotografica al fine della corretta esecuzione dei lavori;
- l'Impresa si impegnò a saldare mensilmente le fatture emesse dalla FALCON per le prestazioni svolte, nonché a rilasciare attestazione riguardante la corretta esecuzione dei lavori;
- in un'occasione SIRECO richiese l'integrazione delle risorse professionali assenti, ricevendo pronto riscontro dal supervisore (cfr. docc. 6/7/8 fascicolo opponente);
- nel corso delle lavorazioni l'opposta si relazionò continuamente con Bruno CHIARINI, procuratore speciale di SIRECO e con Natale CAPRISTO, direttore di cantiere per conto di SIRECO, esponendo le necessità tecniche, inviando relazioni e disposizioni scritte, nonché crono programmi degli interventi (cfr. documenti allegati alla comparsa di risposta e docc.2, 3, 4, 5, 6, 7 all. memoria ex art. 183, co.6, n.2. c.p.c.);
- la committente in alcune occasioni lamentò l'insufficienza del numero di operai presenti in cantiere - mail del 22/1/2009 – ovvero difetti delle opere (in particolare con mail del 27/4/2009 riscontrò talune “imperfezioni” con riguardo alla coloritura della balaustra di un balcone), richiedendo una maggiore presenza in cantiere dell'opposta.

La ricostruzione di cui sopra risulta poi confermata dall'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio.

In particolare i testi escussi sul punto pur evidenziando una discontinuità della presenza dell'arch. FALCON sul cantiere, hanno rilevato che la stessa veniva comunque contattata per la soluzione di questioni tecniche fornendo, anche a mezzo della restauratrice Chiara GIUFFRIDA, direttive e consigli (cfr. deposizione testi Natale CAPRISTO, Chiara GIUFFRIDA).

Il teste Antonio ZONFRILLO (direttore dei lavori, incaricato dal CONDOMINIO) in particolare ha precisato che “*era la dott.ssa Falcon la responsabile del gruppo delle restauratrici*” e l'incremento del numero degli operai in cantiere fu determinato dalla necessità di aumentare il personale operativo con riferimento agli operai ordinari (e non specializzati) con esclusivo riferimento ai lavori edili di ristrutturazione diversi da quelli speciali relativi al restauro delle opere architettoniche in carico alla FALCON.

Non risulta infine che i lavori di restauro abbiano subito ritardi (cfr. deposizione teste Chiara GIUFFRIDA) ovvero che le opere realizzate siano affette da vizi.

Considerato peraltro che con riguardo alla affine figura del direttore dei lavori, il Giudice di Legittimità ha ritenuto che: “*In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in*



corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati." (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10728, del 24/04/2008), non può ritenersi sussistente il dedotto inadempimento della FALCON per la mera non continua presenza in cantiere.

Deve dunque ritenersi comprovato l'esatto adempimento della opposta, peraltro riscontrato dalla mail in data 22/1/2009, con cui Bruno CHIARINI, per conto di SIRECO affermò: *"Cara Fernanda, la garanzia che mi dai in merito alla tua presenza in cantiere tutti i sabati per fare contabilità e verificare l'andamento dei lavori svolti e da fare mi sta più che bene, ti chiedo, a supporto del tuo impegno, di preparare una relazione settimanale che espliciti il lavoro fatto e il da farsi. Sono d'accordo anche sul richiamare Lucy ad una più concreta ed attiva partecipazione al lavoro da svolgere. Un caro saluto, Bruno"*. (cfr. fasc. monitorio).

Le copiose *mails* scambiate *inter partes* e allegate agli atti, inoltre, comprovano la continuità dell'attività di supervisione e controllo da parte dell'opposta, nei cui riguardi la SIRECO non mosse ulteriori contestazioni.

Non risulta, infine, provato quanto sostenuto in via riconvenzionale dall'opponente, relativamente alla necessità dell'assunzione di ulteriore manodopera per far fronte alle assenze dell'opposta (anzi la circostanza risulta contraddetta dalla deposizione del teste ZONFRILLO sopracit.).

La domanda riconvenzionale svolta da SIRECO deve, quindi, essere rigettata, in quanto del tutto sfornita di riscontro.

In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e S.I.RE.CO. va condannata al pagamento in favore della FALCON del complessivo importo di



€.31.440,00, oltre interessi legali dal primo atto di messa in mora (racc. ricevuta l'8/4/2010 – cfr. doc. 1 fasc. opponente) al saldo.

Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto

CONDANNA

S.I.RE.CO. S.r.l. - SOCIETA' ITALIANA RESTAURI E CONSOLIDAMENTI al pagamento in favore di Maria Fernanda FALCON MARTINEZ, n.q. di titolare della omonima Ditta individuale del complessivo importo di **€.31.440,00**, oltre interessi legali dall'8/4/2010, al saldo.

COMPENSA

interamente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, 18 novembre 2016.

Il Giudice
Maria Tiziana Balduini

